



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 612 / 2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE ART. 32 DEL D. LGS. 26.03.2001 N. 151 DA PARTE DI UN DIPENDENTE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- il D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105;
- la L. 30 dicembre 2023 n. 213;
- la L. 30 dicembre 2024 n. 207;
- il C.C.N.L. 23 febbraio 2026;

PREMESSO che il dipendente A.G. in data 28 luglio 2026 Prot. n. 26569 ha presentato richiesta intesa ad ottenere la fruizione di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ss.mm.ii., dal 31 agosto al 5 settembre 2026 per il figlio G.G. (nato il 26/01/2016);

DATO ATTO che il suddetto dipendente ha usufruito di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001:

- presso questo Ente di n. 3 giorni retribuiti al 100% e con residui giorni 27 da usufruire retribuiti al 100% (det. n. 429 del 12/06/2026);

RICHIAMATI in proposito:

- l'art. 32, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 151/2001, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 105/2022, il quale dispone che per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro complessivamente per dieci mesi, elevabili a undici nel caso in cui il padre fruisca di un periodo di congedo di almeno tre mesi. Nell'ambito di tale limite, il congedo parentale spetta:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui fruisca di un periodo di congedo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
 - c) al genitore solo, o al genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio per un periodo massimo di undici mesi;
- l'art. 35 del CCNL del 23/02/2026;

- l'art. 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), che ha modificato il comma 1 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001, disponendo l'elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per un'ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio, elevata all'80% per il solo anno 2024;
- la Circolare INPS n. 57 del 18 aprile 2024 che fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della suindicata modifica, specificando che la citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023;
- l'art. 1, comma 217, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) con cui dal 2025 viene resa strutturale l'elevazione dal 60% all'80% della retribuzione dell'indennità per il secondo mese di congedo parentale fruito entro il sesto anno di vita del bambino e viene elevata dal 30% all'80% della retribuzione l'indennità per il terzo mese di congedo parentale, sempre se fruito entro il sesto anno di vita del bambino (trova applicazione con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità rispettivamente, dopo il 31 dicembre 2023 e dopo il 31 dicembre 2024);
- la Legge di Bilancio 2026, che ha modificato le disposizioni del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di congedo parentale, estendendo il termine massimo di fruizione del congedo parentale fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio, ferma restando la disciplina del trattamento economico di cui all'art. 34 del medesimo decreto legislativo, come modificato dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025;

DATO ATTO che al succitato dipendente dovrà essere corrisposta l'intera retribuzione, inclusi i ratei di tredicesima e la maturazione delle ferie, ai sensi del D. Lgs. n. 105/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

CONSTATATA la regolarità tecnica del presente provvedimento,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che il dipendente A.G. fruisce del congedo parentale per il figlio G.G. (nato il 26/01/2016), ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, e ss.mm.ii., nei giorni dal 31 agosto al 5 settembre 2026;

2. DI DARE ATTO che al medesimo, per il suddetto periodo di assenza, dovrà essere corrisposta l'intera retribuzione avendo n. 27 giorni da usufruire con retribuzione al 100%;

3. DI DARE ATTO altresì, che:

- i giorni residui da retribuire al 100%, al netto della presente fruizione sono n. 21;
- il periodo di congedo parentale è computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa;
- non comporta riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia;

4. DI TRASMETTERE il presente atto al dipendente interessato e di inserirne copia nel fascicolo personale;

5. DI ATTESTARE, ai sensi dell'articolo 147-bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

6. DI DARE ATTO di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione e comportanti l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente (Delibera G.C. n. 178 del 19/12/2023), nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026, esecutiva). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 30/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)